

Ufficio proponente: TECNICO

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 25-02-2015

Oggetto: Integrazioni e modificaal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari - Variante 39 al P.R.G.C. Presa d'atto mancata presentazione osservazioni/opposizioni e recepimento parere Sopraintendenza - Approvazione.

PREMESSO che il Comune di Sesto al Reghena è dotato della Variante 35 al Piano Regolatore Generale, costituente strumento urbanistico del territorio comunale, approvato con delibera del C.C. n. 7 del 21.01.2013 e reso esecutivo a seguito pubblicazione sul B.U.R. n. 9 del 27.02.2013;

RAMMENTATO che successivamente sono state adottate ed approvate Varianti al P.R.G.C., avente caratteristiche di modifica “non sostanziale e puntuale”, ai sensi della vigente normativa, le quali hanno assunto la numerazione progressiva sino al numero 38;

PRECISATO che, con deliberazione del C.C. n. 34 del 29.09.2014 è stata adottata la Variante N. 39 allo strumento urbanistico generale comunale con contestuale ricognizione, integrazione e modifica del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come disposto dal combinato testo del comma 2 , dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in L. n. 133/2008 e dall’art. 63 bis, comma 22 della L.R. 5/2007 e s.m. e i.;

VISTI gli elaborati progettuali di Variante, redatti dal Pianificatore Territoriale – arch. Flavio Camatta con studio in Fontanafredda (PN), di seguito elencati:

- **Relazione – Tavole Grafiche – asseverazioni**
- **Norme Tecniche di Attuazione**
- **Relazione incidenza S.I.C. /Z.P.S.**
- **Verifica di non assoggettabilità a V.A.S.**

RICORDATO che le modifiche proposte risultano compatibili con gli Obiettivi, le Strategie, la Flessibilità e il Dimensionamento previsti dal vigente P.R.G.C., come evidenziato anche nell’elaborato Relazione incidenza S.I.C./Z.P.S. della Variante 39;

RAMMENTATO altresì che, per la Variante proposta non si rende necessario il parere geologico di cui all’articolo 11 della L.R. N. 27/1988, come modificata ed integrata dalle LL.RR. n. 15/1992 e n. 8/1994, poiché la Variante non prevede nuove aree edificabili, giusta asseverazione resa dal Pianificatore territoriale – arch. Flavio Camatta;

DATO ATTO che, dell’atto deliberativo di adozione è stata data notizia mediante affissione all’Albo comunale on line ed esercizi pubblici, per 30 giorni effettivi a far data dal giorno 22.10.2014 al giorno 02.12.2014 nonché pubblicato specifico avviso sul Bollettino

Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia – numero 43 del 22.10.2014 e successiva errata corrige pubblicata sul B.U.R. n. 45 del 05.11.2014;

CHE, nel predetto periodo di deposito non sono pervenute osservazioni/opposizioni entro il termine valido di legge, giusta dichiarazione resa dal Segretario comunale – dott.ssa Milan Elisabetta, dd. 24.02.2015 protocollo n. 2219;

PRECISATO che, interessando il punto 4) di Variante un immobile sottoposto a vincolo monumentale di cui al D.Lgs. 22.01.2004 N. 42 – Parte II (Perimetro area e Beni immobili vincolati ai sensi della L. 1497730 artt. 1-2) è stato richiesto parere alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Friuli V.G. come disposto dall'articolo 17 co. 6 del Regolamento di Attuazione della L.R. 5/2007 – D.P.Reg. 086/Pres. del 25.03.2008, con nota dd. 15.10.2014 protocollo 11757/11912;

PRESO ATTO che, in data 18.11.2014 al n. 13251 è pervenuto relativo riscontro con nota dd. 14.10.2014 prot. 14773, con esito favorevole e condizione che, per l'immobile Torre Porta Seconda sia esclusa la destinazione d'uso alle attività di natura privata di cui ai punti 2) – sanità e assistenza – e 3) – istruzione – di cui all'art. 5, comma 1, L.R. 19/2008 in quanto non compatibili con le esigenze di tutela dell'immobile;

RITENUTO di condividere e prendere atto a quanto espresso per una migliore tutela del bene pubblico interessato;

VISTO l'elaborato intitolato “Recepimento parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia”, registrato al protocollo generale dell'Ente in data 24.02.2015 prot. 2179, debitamente sottoscritto dal Sindaco dell'Ente e dall'arch. Camatta Flavia, redattore della Variante;

ASSICURATO pertanto il recepimento della prescrizione dettata dalla Soprintendenza;

RICORDATO inoltre che dell'adozione della Variante 39 è stata data notizia anche sulla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet comunale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia;

RAVVISATO che la Variante 39 al P.R.G.C. invoca il dettato di cui all'articolo 63 bis comma 22 e quindi costituisce variante non sostanziale al P.R.G.C., ai sensi art. 17 del D.P.Reg. n. 86/2008 “Regolamento di Attuazione della L.R. 5/2007”;

RITENUTO di procedere in merito;

VISTO il D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1, della Legge 06.08.2008 n. 133;

VISTO il D. L.vo n. 267/2000 e s.m.i. “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

PRESO ATTO del parere di regolarità tecnica del Responsabile Servizio tecnico espresso in termini favorevoli, ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.e.i.;

VISTA la Legge Regionale n. 23/2001 e s.m. e i.;

CON voti n. favorevoli, n. contrari e n. astenuti, palesemente espressi nella forma di legge, per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) – di dare per richiamato e trascritto quanto in premessa indicato;
- 2) – di prendere atto che, nel periodo di deposito, intercorrente dal giorno 22.10.2014 al giorno 02.12.2014, non sono pervenute osservazioni/opposizioni avverso la Variante 39 al Piano Regolatore Generale Comunale, adottata con deliberazione del C.C. n. 34 del 22.10.2014, giusta dichiarazione resa dal Segretario comunale – dott.ssa Milan Elisabetta dd. 24.02.2015 prot. 2219;
- 3) - di prendere atto del parere espresso dalla competente Soprintendenza, in ordine al vincolo paesaggistico gravante al punto 4) di Variante, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 a seguito richiesta formalizzata con nota dd. 15.10.2014 Prot. 11757/11912, avente contenuto favorevole con prescrizione di escludere l'utilizzo alla destinazione d'uso alle attività di natura privata di cui ai punti 2) – sanità e assistenza e 3) – istruzione, di cui all'articolo 5 comma 1 della L.R. 19/2008, in quanto non compatibili con le esigenze di tutela dell'immobile;
- 4) – di approvare pertanto l'elaborato progettuale intitolato “Recepimento parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia” registrato in data 24.02.2015 prot. 2179, debitamente sottoscritto dal Redattore della Variante – arch. Camatta Flavio con studio in Fontanafredda – PN e dal Sindaco del Comune di sesto al Reghena, con il quale viene interamente recepito il parere della Soprintendenza sopra richiamato e riformulato di conseguenza il dettato delle N.T.A. della Variante 39 all'art. 18 co. 3;
- 5) – di approvare pertanto la variante 39 al P.R.G.C. con testo definitivo così formulato, costituita da:
 - **Relazione – Tavole Grafiche – asseverazioni**
 - **Recepimento parere Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Friuli Venezia Giulia**
 - **Norme Tecniche di Attuazione – Testo aggiornato**
 - **Relazione incidenza S.I.C. /Z.P.S.**
 - **Verifica di non assoggettabilità a V.A.S.**
- 6) – di precisare che la presente variante al P.R.G.C., per i suoi contenuti, costituisce variante non sostanziale al P.R.G.C. ai sensi della L.R. 19/2009 e s.m. e i. nonché Regolamento di Attuazione – D.P.R. 086/Pres./2008 e pertanto seguirà la procedura normativa dettata dalla normativa citata;
- 7) – di precisare che la stessa diventerà esecutiva il giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. – Bollettino Ufficiale della Regione, dell'avviso di approvazione.
- 8) – di incaricare il Servizio tecnico comunale dell'espletamento delle procedure amministrative richieste.

